



Nicola Paladino
05.03.2025
15:46:08
GMT+02:00




Raffaele
Piemontese
05.03.2025
15:20:34
GMT+01:00

Regione Puglia
Segreteria Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. **42** del 04/03/2025

Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1 lett. a) D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.i. derivante dalla sentenza n. 5024 del 17.12.2024 Tribunale di Bari Sez. Lavoro- R.G. n. 1313/2024 (Cont. 134/24/CS).



REGIONE PUGLIA

**DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E
INFRASTRUTTURE**

SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Codice CIFRA: DEM_SDL_2025_00020

Oggetto: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1 lett. a) D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.i. derivante dalla sentenza n. 5024 del 17.12.2024 Tribunale di Bari Sez. Lavoro- R.G. n. 1313/2024 (Cont. 134/24/CS).

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73 al c. 1 lett. a) dispone che "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive;" ed aggiunge al c.4, così come modificato dal D.L. del 30.04.2019 n. 34 art. 38 ter convertito in legge 28.06.2019, n. 58 che "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lett. a), il Consiglio regionale o la Giunta provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Secondo la costante interpretazione, fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti in merito all'analogia tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi anche ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Premessa

Occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 5024/2024 del 17.12.2024- R.G. n. 1313/2024, il Tribunale di Bari - Sezione Lavoro che, in accoglimento del ricorso ex art. 409 c.p.c. e ss, ha dichiarato il ricorrente non tenuto alla restituzione delle somme richieste dall'Amministrazione con atto dirigenziale n. A00/108/00684/18.12.2023 e condannato quest'ultima al pagamento delle spese di giudizio, in favore del legale antistatario.

Costituitasi nel relativo giudizio, l'Amministrazione difendeva il proprio atto, reputandolo un atto dovuto con il quale, anche su indicazioni dell'Avvocatura regionale, aveva intimato al sig. P.D., ex operaio alle dipendenze regionali, la restituzione di una parte delle somme corrisposte a seguito di precedente giudizio avendo verificato che le competenze corrisposte ricomprendevano un periodo successivo alla risoluzione del contratto di natura privatistica terminato il 31.12.2005.

Peraltro, quanto sopra era emerso anche in occasione di un successivo e nuovo giudizio (RG 8489/2022 Tr. Bari sez. lavoro – sentenza n. 1931/2023) incardinato dal medesimo ricorrente contro la Regione e l'Inps in materia di regolarizzazione previdenziale.

All'esito del giudizio de quo (R.G. n. 1313/2024), tuttavia, il Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, con la sentenza n. 5024/2024 del 17.12.2024, dichiarava il ricorrente non tenuto alla restituzione delle somme richieste dall'Amministrazione con il sopra descritto atto dirigenziale.

Tenuto conto che la stessa Avvocatura regionale suggeriva di procedere all'esecuzione della pronuncia, l'Amministrazione annunciava al legale antistatario l'avvio

del presente iter amministrativo finalizzato al pagamento e, a tal fine, chiedeva alla controparte la produzione della nota specifica delle spese processuali liquidate in sentenza ed in seguito acquisita con pec prot. 0016812_2025 del 14.01.2025.

Conseguentemente, con il presente atto si chiede il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza in oggetto, per un importo complessivo di € 6.181,86 a titolo di spese processuali liquidate in favore del legale antistatario, comprensiva di ritenuta d'acconto, al cui finanziamento si procede con imputazione sul bilancio corrente alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" C.R.A. 10.4 – P.D.C.F. 1.10.05.04.001

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà mediante determinazione dirigenziale della Sezione Demanio e Patrimonio.

La Dirigente del Servizio Amministrazione del Patrimonio
Anna Antonia De Domizio
27.01.2025
08:35:02
UTC



La Dirigente della Sezione del Demanio e Patrimonio
Avv. Costanza Moreo



COSTANZA
MOREO
31.01.2025
11:40:58
GMT+02:00

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Angelosante Albanese



Angelosante
Albanese

Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Michele Emiliano



Michele Emiliano
16.02.2025
19:13:58
GMT+02:00

Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ex art. 73 c.1 lett. a) D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.i. derivante dalla sentenza n. 5024 del 17.12.2024 Tribunale di Bari Sez. Lavoro- R.G. n. 1313/2024 (Cont. 134/24/CS).

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.)

1. E' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii, il debito fuori bilancio pari ad € 6.181,86 derivante dalla sentenza n. 5024 del 17.12.2024 Tribunale di Bari Sez. Lavoro- R.G. n. 1313/2024 (Cont. 134/24/CS), a titolo di spese di giudizio, in favore del legale antistatario.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento della spesa di cui all'art. 1 che precede, pari ad € 6.181,86, si provvede mediante imputazione sul bilancio corrente alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" C.R.A. 10.4 – P.D.C.F. 1.10.05.04.001.